



Statuto Scuola Nazionale di Formazione Rescue Project

STATUTO

Art. 1.

Costituzione - Denominazione - Sede

- a) E' costituita l' Organizzazione di volontariato denominata "Scuola Nazionale di Formazione Rescue Project" in conformità al dettato della Legge 266/91,
- b) L'Associazione ha sede in Provincia di Trento, nel comune di Trento; opera nel territorio italiano ed europeo

Art. 2.

Natura e limiti

- a) L'Associazione di volontariato "Scuola Nazionale di Formazione Rescue Project" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
- b) L'Assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività dell'organizzazione

Art. 3.

Statuto

- a) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
- b) Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della Assemblea e con la maggioranza dei due terzi (o maggioranza assoluta) dei componenti.

Art. 4.

Scopi

- a) L'Associazione di volontariato "Scuola Nazionale di Formazione Rescue Project" persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, e non persegue scopi di lucro.
- b) Le specifiche finalità dell'Associazione di volontariato sono:
 - 1. formazione al salvamento fluviale ed alluvionale, all'autosoccorso e soccorso in contesti fluviali ed alluvionali, corsi di soccorso ed autosoccorso, base ed avanzati, corsi specialistici con l'ausilio di attrezzature e mezzi specifici, corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro,
 - 2. formazione nel settore del soccorso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: formazione soccorso in fiume, formazione soccorso in montagna, formazione soccorso in mare, formazione soccorso in lago, formazione soccorso in ambienti ostili, formazione al primo e secondo soccorso (pronto soccorso), il tutto con l'ausilio di attrezzature e mezzi specifici,
 - 3. attività di protezione civile, sostegno e soccorso alla popolazione attraverso interventi con squadre specializzate in caso di emergenze e maxi emergenze,
 - 4. attività di sensibilizzazione al settore del soccorso, alla popolazione, al personale di intervento ed emergenza, attraverso l'organizzazione e la partecipazione a convegni, corsi, manifestazioni ed eventi,



5. Servizi di sicurezza a manifestazioni, eventi, manifestazioni sportive agonistiche e non, che prevedono la presenza di soccorso specializzato secondo le aree di soccorso riguardanti l'associazione
 6. collaborazioni con realtà presenti sul territorio e creazione di squadre e poli formativi specializzati sul territorio nazionale ed europeo
 7. Servizio di consulenza e prestazione attività specializzata in ambito di sicurezza ed accompagnamento
- c) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 **Soci**

- a) Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
- b) L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal consiglio direttivo.
- c) L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea (e secondo quanto stabilito dal regolamento).

Art.6 **Diritti dei soci**

Gli aderenti hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione

- a) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- b) Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art.7 **Doveri dei soci**

- a) Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- b) Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
- c) La qualità di socio si perde:

1. per morte;
2. dietro presentazione di dimissioni scritte;
3. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi sopra citati è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.



Art. 8

Organi Sociali e Cariche Elettive

- a) Sono organi dell'Associazione:
 - 1. l'Assemblea dei soci;
 - 2. il Consiglio Direttivo;
 - 3. il Presidente;
- b) Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito;
- c) Gli organi dell'associazione potranno a loro volta individuare ulteriori figure di riferimento a supporto del raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione

Art. 9

Assemblea dei soci

- a) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta di un quinto degli aderenti.
- c) Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 10

validità dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.
- c) Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

Art. 11

Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto di 3 membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
- b) Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
- c) Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione di volontariato.



Art. 12.

Il Presidente

- a)** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- b)** Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- c)** Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione.
- d)** In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Art.13.

Risorse economiche

- a)** Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
 - 1. beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
 - 2. quote sociali e contributi degli aderenti;
 - 3. contributi di privati o di enti pubblici;
 - 4. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - 5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.14

bilancio

- a)** Il bilancio dell'associazione è annuale, e coincide con l'anno solare.
- b)** Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- c)** Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione

Art.15

scioglimento

- a)** In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

Art.16

rinvio

- a)** Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.